



COMUNE DI MONTEGIOCO

Prov. di Alessandria

Frazione Palazzo, 20 - ☎ e Fax 0131/875132 - ✉ info@comune.montegioco.al.it - P. Iva 00460500069

REGOLAMENTO

PER

IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

NEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 19 in data 30/11/2012

Art. 1

Il Comune di Montegioco gestisce in economia il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale. Tale servizio e' disciplinato dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme positive vigenti.

Art.2

Chiunque desidera l'impianto di una o più lampade votive su loculi, tombe, colombari, loculi-ossari, cappelle gentilizie ecc., deve presentare domanda in carta libera al Sindaco. I moduli a stampa per le domande verranno forniti dal Comune.

L'istanza deve contenere:

- 1)cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente e indirizzo preciso dove inviare le bollette per il pagamento del canone annuo;
- 2)cognome, nome, data di morte del defunto ed ogni altra indicazione atta ad individuare il loculo, la tomba od il colombaro sul quale si desidera installare la lampada votiva.
Se trattasi di Cappella gentilizia occorre indicare la famiglia cui e' intestata.
- 3)numero della lampade da installare;
- 4)impegno di versare il canone annuale nei modi e termini disposti dal Comune col presente regolamento;
- 5)dichiarazione di aver preso visione e di osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 5)ricevuta di versamento alla Tesoreria comunale delle somme di cui alle lett. a), b) dell'art.6.

Art. 3

Ricevuta l'istanza il Responsabile del servizio deve disporre tempestivamente l'allaccio in modo che il corpo luce sia funzionante nel termine di venti giorni, salvo causa di forza maggiore.

Art. 4

Il Comune provvede alla realizzazione e alla manutenzione dell'impianto compreso l'acquisto e il ricambio delle lampade. E' esclusa la fornitura di lampadari, porta - lampade ed altri accessori.

Art. 5

Il contratto e' annuale e si ritiene tacitamente rinnovato ove le parti non provvedano con lettera alla disdetta entro il mese di dicembre. Le variazioni di recapito indirizzo devono essere comunicate per iscritto.

Art. 6

Sono fissate le seguenti tariffe, IVA inclusa:

a) Nuovi allacciamenti:

- 1) Loculi ed ossarietti € 50,00
- 2) Tombe a terra € 85,00
- 3) Cappelle private € 100,00

b) Canone annuo di abbonamento € 20,00 per ogni punto luce installato.

Il canone annuo di abbonamento è dovuto per intero se il contratto viene perfezionato nel primo semestre, ed è invece ridotto alla metà se il contratto viene perfezionato nel secondo semestre.

Art. 7

Le tariffe di cui all'art. 6 possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine per l'approvazione del Bilancio con effetto dal 1° gennaio. Le modificazioni saranno comunicate agli utenti con avvisi pubblici e manifesti.

Art. 8

La sospensione occasionale dell'energia elettrica per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà del Comune, o per motivi di lavoro sulla linea, non dà luogo ad alcun abbuono sul canone annuo di cui alla lettera b) dell'art. 6.

Art. 9

Il Comune provvede alla riscossione anticipata dei canoni mediante l'emissione entro il mese di marzo di un apposito ruolo comprendente tutti gli utenti il cui contratto si è perfezionato alla data del 31 dicembre. Per i contratti in corso d'anno il canone di abbonamento, in misura intera o ridotta ai sensi del 2° comma dell'art. 6, è dovuto unitamente al contributo di allacciamento all'atto della richiesta di cui all'art. 2.

Art. 10

Scaduto il ruolo il Comune diffida gli utenti morosi a versare il canone entro 60 giorni con l'avvertenza che, se entro tale termine il pagamento non sarà eseguito, il Comune sospenderà la fornitura dell'energia elettrica.

Se l'utente salda il proprio debito oltre i sessanta giorni può ottenere di nuovo l'erogazione dell'energia elettrica inoltrando apposita domanda e ripetendo il versamento del contributo di allaccio richiesto alla lettera a) dell'art. 6.

Art. 11

E' vietato agli utenti:

- 1) Modificare o, comunque, manomettere o danneggiare l'impianto;
- 2) Asportare, cambiare, aumentare il numero o il voltaggio delle lampade;
- 3) Sostituire le lampade con altre non fornite dal Comune;
- 4) Eseguire impianti abusivi;
- 5) Subaffittare o comunque cedere la corrente elettrica.

Art. 12

Gli utenti che contravvengono a quanto disposto col presente Regolamento sono soggetti ad una penale non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 200,00.

Oltre alla penale i contravventori dovranno risarcire il Comune dell'eventuale danno subito, restando comunque salva ogni altra azione civile e penale.

Nei casi più gravi il Sindaco può disporre anche l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica fino al massimo di mesi sei ed, in caso di recidiva, la rescissione del contratto.

Art. 13

Il Sindaco, su richiesta scritta di privati, può concedere allacciamenti temporanei per uso cantiere dietro versamento della quota di € 10,00 per ogni giornata.

E' vietato subaffittare o comunque cedere al altri la corrente elettrica: ai trasgressori viene applicata un'ammenda di € 100,00

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.